

## OSSERVAZIONI DELL'INU SULLA BOZZA DI DECRETO SOSTITUTIVO DELLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 152/2006, DIFFUSO DAL MATTM NEL CORSO DELL'AUDIZIONE DEL 18.09.2007

A cura di Alessandra Fidanza

Contributi di:

Maria Cerreta

Pasquale De Toro

Alessandra Fidanza

L'Istituto Nazionale di Urbanistica, come anticipato nel corso dell'audizione del 18 settembre 2007, congratulandosi per il lavoro di revisione del *corpus* delle norme ambientali, invita il Comitato di revisione del d. lgs. 152/2006 a rivedere alcuni punti della bozza di decreto, in particolare relativamente al capo II-Strumenti di pianificazione.

L'INU ritiene che l'insieme degli strumenti per la pianificazione di distretto debba necessariamente essere sottoposto, secondo modalità coordinate, all'applicazione della valutazione ambientale strategica. Per questo motivo non concorda con il testo dell'art. 13, c. 2, proposto dal Comitato, che ne prevede invece l'esplicita esclusione per i due piani di settore funzionali di cui si compone il piano di distretto (art. 12 c. 1). Tale esclusione, in contrasto con l'art. 3, par. 2 della direttiva 2001/42/CE, non veniva esplicitata nella versione originaria del d. lgs. 152/2006 (art. 66):

d. lgs. 152/2006 versione originaria	proposta di modifica
<b>ARTICOLO 66 ADOZIONE .....</b>	<b>ARTICOLO 13 PROCEDURA PER L'ADOZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI DISTRETTO E DEI PIANI DI SETTORE</b>
art. 66 1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.	1. Il piano di distretto e i piani di settore sono adottati a maggioranza, dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 10, comma 6 che con propria deliberazione, contestualmente stabilisce le scadenze compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale vigente. 2. I piani di settore di cui al precedente articolo 12, comma 1, non sono soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS). Le Autorità di distretto nell'adottare disposizioni in merito alla partecipazione del pubblico nelle fasi di produzione, revisione si adoperino per garantire la conformità alle prescrizioni contenute nella direttiva 2001/42/CE. Particolare attenzione dovrà essere posta, anche attraverso la messa in atto di specifici approfondimenti, nella applicazione delle deroghe di cui al successivo articolo 23.

Poiché i piani di cui all'art. 12 c. 1 del testo di modifica hanno valore di piano territoriale di settore e sono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla tutela dei corpi idrici, all'uso sostenibile delle risorse idriche, alla difesa e valorizzazione del suolo e alla riduzione dei rischi derivanti da eventi calamitosi quali alluvioni e frane, è necessario che la loro definizione avvenga con la massima partecipazione e cooperazione istituzionale possibile, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate come recita l'art. 11 c. 3.

Lo stesso art. 12, c. 5 ribadisce che le disposizioni dei Piani di settore approvati hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stessi Piani. Se, come richiamato dal testo del medesimo comma 5, si deve garantire che tutti i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di realizzazione di opere infrastrutturali e di assetto ed uso del territorio siano coordinati, o comunque non in contrasto, con i Piani di settore approvati, sembra evidente la necessità che il corretto svolgimento della VAS sia il fulcro su cui impennare la doverosa concertazione preventiva. Tale

soluzione permetterebbe di affrontare la questione delle relazioni tra pianificazione generale e di settore, individuando inoltre delle formule che consentissero uno snellimento burocratico anche nell'interlocazione tra amministrazioni preposte alle diverse tutele, favorendo inoltre il più possibile la standardizzazione dei dati territoriali e ambientali da condividere.

E' da rilevare che una parte delle attività proprie dell'impostazione del processo di VAS vengono attribuite all'autorità di distretto, art. 10, c. 8, chiamata ad *esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di distretto dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.*

Per garantire percorsi adeguati di partecipazione e copianificazione anche attraverso l'applicazione della procedura di VAS, dovrebbe essere incentivata la possibilità di stipulare *intese* tra amministrazioni provinciali e autorità preposte alla tutela del vincolo, ex art. 57 del d. lgs. 112/1998, che consentirebbero al piano provinciale di governo del territorio di assumere *“il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali <...>”*.

Per la tutela dal rischio idrogeologico (piani stralcio ex art. 1 d.l. 180/1998), era stato introdotto l'istituto della *conferenza programmatica*, articolata per sezioni provinciali (salvo diversa deliberazione delle Regioni). Ribadendo la *“necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale”*, si è specificato che le determinazioni assunte in sede di *comitato istituzionale* (art. 12, comma 2, lettera a, l. 183/1989), a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono addirittura variante agli strumenti urbanistici. Il testo proposto, all'art. 10, c. 4, sancisce che *gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di distretto vengono adottati in sede di Conferenza istituzionale permanente*, che delibera a maggioranza. L'adeguamento degli strumenti è confermato dallo stesso art. 12, c. 7, del testo di decreto proposto.

Il Legislatore, in questa Sede, dovrebbe rafforzare l'effettiva tutela del territorio anche in presenza di molteplici strumenti ed interlocutori. Fermi restando i vincoli dei piani di settore, che obbligano immediatamente amministrazioni ed enti pubblici all'osservanza delle loro prescrizioni, è necessario promuovere la coerenza tra la pianificazione di distretto e la pianificazione territoriale, che non può risolversi con un adeguamento (d'ufficio) a valle della pianificazione, ma deve invece essere adeguatamente anticipata, e ciò sarebbe possibile con una corretta impostazione del processo di VAS. La VAS dovrebbe essere articolata su tutti i livelli di pianificazione previsti, allo stesso tempo in maniera distinta ed integrata, allo scopo di evidenziare le questioni comuni e operare delle scelte strategiche di base. Tale impostazione può consentire un migliore monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei piani.

Appare poi necessario porre maggiore attenzione sulla valutazione di *“alternative”*, in maniera particolare, ma non esclusiva, per il Piano d'uso delle risorse, mirato proprio all'individuazione della destinazione d'uso ed all'analisi e risoluzione dei conflitti.

L'articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE istituisce il Piano di Gestione del distretto idrografico. L'Allegato II fa riferimento alle *“pressioni antropiche significative”* sui corpi d'acqua (superficiali e sotterranee) dei distretti idrografici. In particolare, è prevista una *“valutazione di impatto”* rispetto alle pressioni individuate, con riferimento alla vulnerabilità dello stato dei corpi idrici. Anche l'Allegato VII fa riferimento ad una previsione degli *“impatti significativi”* esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. L'Allegato V istituisce, sulla base della valutazione di impatto svolta, un programma di monitoraggio (di sorveglianza, operativo e di indagine). La VAS secondo la direttiva 2001/42/CE prescrive l'*assessment* degli effetti che determinati piani e programmi possono avere sull'ambiente.

Come già sottolineato nella nostra precedente comunicazione a Questo Comitato, l'INU richiede di individuare efficaci forme di coordinamento tra le diverse valutazioni ambientali, in particolare tra la valutazione ambientale ex direttiva 2000/60/CE e la valutazione ex direttiva 2001/42/CE sulla VAS. Ciò al fine di evitare duplicazioni nelle valutazioni (cfr. Art. 11, *Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria*, dir. 2001/42/CE) cercando di pervenire a *procedure coordinate o comuni* di valutazione.

Roma, 24 settembre 2007